

DECRETO-LEGGE N. 30 DEL 2021: SOSTEGNO LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DAD O IN QUARANTENA

*Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 rientra nel quadro complessivo degli **interventi volti ad affrontare l'emergenza COVID**, adottati nel lasso di tempo che va dal 13 marzo al 1° aprile 2021. In particolare, ha introdotto **nuove restrizioni per il periodo 15 marzo-6 aprile**, fra le quali la **sospensione della didattica in presenza** su ampie porzioni del territorio nazionale. Allo stesso tempo ha previsto misure a **sostegno dei lavoratori con figli minori** in didattica a distanza o in quarantena a causa del Covid, usufruibili **fino al 30 giugno 2021**, riprendendo in parte disposizioni già adottate nel corso dello scorso anno.*

*Sono poi intervenuti i **decreti-legge n. 41 del 22 marzo e n. 44 del 1° aprile 2021**, ancora all'esame del Senato: il decreto n. 41, con i sostegni che utilizza i 32 miliardi, oggetto dell'ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento; e il n. 44 che, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021, prevede la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale, "zone rosse" comprese, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità.*

*Sulla base di questi elementi sono state accolti diversi emendamenti durante l'esame in Commissione, mentre altri sono stati respinti, confidando che alcune problematiche ancora irrisolte possano trovare **soluzione nei prossimi provvedimenti del Governo**, anche per alcuni aspetti legati alle necessarie coperture finanziarie.*

*[A tal riguardo la relatrice per la Commissione Lavoro Romina Mura \(PD\)](#) ha ribadito "la necessità, non soddisfatta con questo decreto ma che auspichiamo possa esserlo con i prossimi, che **le lavoratrici e i lavoratori in smart working** possano accedere alle **stesse misure di welfare** previste per coloro che prestano la propria **attività lavorativa secondo modalità ordinarie**, senza che questa forma flessibile di organizzazione del lavoro sia fattore escludente rispetto alla **possibilità di accedere a congedi e bonus**, criticità che purtroppo in questo decreto invece rimane".*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. ([AC 2945](#)) – Roberto Novelli (FI), per la Commissione XII Affari sociali e Romina Mura, per la Commissione XI Lavoro – e ai relativi [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#).

Il decreto-legge in esame costituisce uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l’epidemia da Covid-19. Una sequenza che può essere suddivisa in più fasi, per il cui approfondimento si rinvia al [dossier n. 411/1 del 16 aprile 2021](#) del Dipartimento Affari Sociali della Camera.

Sul sito del Gruppo dei deputati PD sono pubblicati i [dossier](#) sul contenimento del contagio da COVID-19

ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L’EMERGENZA COVID-19

Per quanto concerne l’articolo 1 del provvedimento, esso prevede misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della **maggior diffusività del virus e delle sue varianti**, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell’epidemia. Nel **periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021**, si dispone l’applicazione alle Regioni e alle Province autonome in “zona gialla” delle misure previste per quelle situate in “zona arancione” e per i giorni delle **festività pasquali** (3, 4 e 5 aprile) l’applicazione su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della “zona bianca”, delle misure previste per la “zona rossa”. Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste; viene inoltre disposta una **comunicazione quotidiana**, da parte delle Regioni e Province autonome, al Ministero della salute circa il **numero dei tamponi eseguiti** sul proprio territorio. Queste misure restrittive hanno **cessato di produrre effetti il 6 aprile scorso**.

Per quanto riguarda il periodo successivo, **dal 7 al 30 aprile**, le misure ad esso riferite sono contemplate nel **decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**, il cui relativo disegno di legge di conversione ([AS 2167](#)) è in questi giorni all’esame al Senato, disciplina lo svolgimento dell’**attività didattica ed educativa in presenza** sull’intero territorio nazionale e prevede importanti **disposizioni in materia di vaccinazioni**. La scelta dei relatori e del Governo di non recepire proposte emendative che si riferivano al periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile è stata dettata, dunque, dal senso di responsabilità, in quanto, agendo diversamente, si sarebbero potute creare situazioni di conflitto con le vigenti norme contenute nel decreto-legge in corso di conversione presso l’altro ramo del Parlamento.

In tutti i casi, **la procedura di individuazione della classificazione della regione e i termini temporali di durata della stessa** sono quelli stabiliti dai commi 16-*bis* e 16-*ter* dell’articolo 1 del decreto-legge n. 33, come modificato successivamente dal decreto -legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

In base a tali norme, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il **Ministro della salute**, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con **ordinanza**, sentiti i Presidenti di Regione interessati, **le regioni da inquadrare in un ambito di misure** diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale.

MISURE PER GARANTIRE L'OPERATIVITÀ DELL'OSPEDALE "MATER OLBIA"

Alcune **misure specifiche**, introdotte durante l'esame in Commissione, sono volte a garantire l'**operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca Mater Olbia** e ad autorizzare **rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna** rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie.

Il comma *7-bis* dispone che per la Regione Sardegna **non si deve tenere conto dei posti letto accreditati per la struttura Mater Olbia**, nel **periodo 2021-2026**, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto ogni 1000 abitanti. C'è, in ogni caso, l'obbligo, per la Regione Sardegna, di assicurare l'approvazione di un **programma di riorganizzazione della rete ospedaliera** in modo da garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2027, che siano rispettati i parametri derogati con la presente disposizione, **includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati**.

Il comma *7-ter* **proroga al 31 dicembre 2026¹** dell'autorizzazione della Regione Sardegna a **programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie** dell'ospedale *Mater Olbia*, **in deroga al tetto** fissato per l'acquisto di tali prestazioni da soggetti privati².

Il comma *7-quater* prevede inoltre che è consentito da parte della Regione Sardegna, per un **biennio**, nelle more della piena operatività della struttura, il **riconoscimento all'ospedale Mater Olbia dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni**.

Il comma *7-quinquies* stabilisce infine che il Ministero della salute è chiamato a redigere annualmente una **relazione di monitoraggio** da inviare alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.

VISITE ALLE PERSONE DETENUTE

L'articolo *1-bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che gli **spostamenti per lo svolgimento dei colloqui** con i congiunti o con altre persone a cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, siano **consentiti** anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando i medesimi colloqui siano **necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate**.

¹ Già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4 comma *8-bis* del DL 183 del 2020 (decreto proroga termini - L. 21 del 2021).

² Di cui all'art. 15, comma 14, del medesimo decreto di *spending review* (DL 95/2012).

LAVORO AGILE, CONGEDI PER GENITORI E BONUS *BABY-SITTING*

Fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio minore di 16 anni si riconosce, **alternativamente** all'altro genitore, la **possibilità** di svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** per tutto o parte del **periodo** corrispondente alla durata della **sospensione** dell'attività **didattica ed educativa** in presenza dell'**infezione da Covid-19** o della **quarantena del figlio** disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. In Commissione è stato eliminato anche il requisito della convivenza del figlio con il genitore (articolo 2, commi 1 e 10).

Con un'altra modifica in Commissione, invece, è stato **esteso** anche **ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali³, ampliandone contestualmente la portata con riferimento anche ai casi di **figli con bisogni educativi speciali** (comma 8-*bis*).

È stabilito che **nei giorni** in cui un genitore svolge la prestazione lavorativa **in modalità agile, l'altro genitore non può fruire** della medesima possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, del bonus *baby-sitting* (di cui al comma 6) o del congedo retribuito previsto per i figli minori di 14 anni (di cui al comma 2), o di quello non retribuito previsto per i figli tra i 14 e i 16 anni (comma 5), **salvo che sia genitore** anche di **altri figli minori di 14 anni** avuti **da altri soggetti** che **non stiano fruendo** di alcuna delle **sudette misure** (comma 7).

Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il **diritto alla disconnessione** dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, **necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore**, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Fino al 30 giugno 2021, soltanto nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, al genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, di figlio convivente minore di anni quattordici è riconosciuto, alternativamente all'altro genitore, un **congedo straordinario**⁴ (commi 2, primo periodo, e 10).

Il congedo, fruibile in forma **giornaliera o oraria**, è riconosciuto **anche ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio**⁵, come disposto nel corso dell'esame in Commissione, nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o la chiusura dei centri assistenziali diurni frequentati dal figlio, nonché per la durata dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio (comma 2, ultimo periodo).

Per tale congedo viene riconosciuta un'**indennità pari al 50 per cento della retribuzione**, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera

³ Già previsto, fino al 30 giugno 2021, in favore dei **genitori lavoratori privati** con almeno un **figlio con disabilità grave** (ex art. 21-*ter* del D.L. 104/2020).

⁴ Per un **periodo** corrispondente **in tutto o in parte** alla durata della sospensione dell'attività didattica o **educativa** in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da **SARS-CoV-2** del figlio, nonché alla durata della **quarantena** del figlio.

⁵ La [circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021](#) specifica che in tali casi non è richiesto il requisito della convivenza.

retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali (comma 3)⁶.

Si prevede, inoltre, che **per i giorni** in cui un genitore fruisce del **congedo** in questione, **l'altro genitore non può fruire** del medesimo congedo, o di quello non retribuito previsto per figli tra i 14 e i 16 anni (comma 5), o del bonus *baby-sitting* (comma 6), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure (comma 7).

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi della normativa generale⁷ a decorrere **dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021** – durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, o dell'infezione da Covid-19, o della quarantena del figlio – **possono essere convertiti** a domanda nel congedo straordinario previsto dal presente decreto (comma 2), con diritto alla relativa indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 4).

Fino al 30 giugno 2021, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori⁸, alternativamente all'altro, ha **diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione** o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (commi 5 e 10). Si prevede, inoltre, che per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, **l'altro genitore non può fruire** del medesimo congedo, o di quello retribuito previsto per figli minori di 14 anni (comma 2), o del bonus *baby-sitting* (comma 6), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure (comma 7).

In alternativa al diritto al lavoro agile o al congedo straordinario e solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, **fino al 30 giugno 2021** è possibile usufruire di uno o più **bonus** per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** o di **servizi integrativi per l'infanzia** per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano in una delle condizioni citate al comma 1⁹ (commi 6 e 10).

Dopo le modifiche in Commissione, il bonus è riconosciuto¹⁰:

- ✓ ai **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS**, al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale**, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica;

⁶ Il decreto-legge rinvia all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23

⁷ Vedi artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001.

⁸ E ovviamente in presenza di una delle suddette fattispecie che danno luogo alla possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo straordinario.

⁹ Sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto. Sul punto, la circolare dell'INPS n. 58 del 14 aprile 2021 precisa che rilevano tutti i casi verificatesi **dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**

¹⁰ Vedi anche per maggiori dettagli la circolare dell'INPS n. 58 del 14 aprile 2021.

- ✓ ai **dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari;
- ✓ ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il beneficio, nel **limite** massimo complessivo di **100 euro settimanali**, è erogato mediante il libretto di famiglia¹¹ o, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Viene inoltre specificato che nel caso in cui il bonus venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso **non è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido**¹².

Come già detto si rammenta che, fino al 30 giugno 2021, **per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce di un congedo** retribuito (di cui al comma 2) o non retribuito (di cui al comma 5), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l' **altro genitore non può fruire** dei predetti congedi, o del bonus *baby-sitting*, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure (commi 7 e 10).

Ugualmente, anche lo svolgimento dell'attività lavorativa **in modalità agile è alternativo** tra i genitori.

DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 2-*bis*, inserito, anche questo, nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (c.d. **clausola di salvaguardia**)

L'articolo 3 reca le **disposizioni finanziarie** per la **copertura degli oneri** recati dal provvedimento. In particolare, provvede, a determinare gli **interessi passivi** sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una **quota del ricorso all'indebitamento**, autorizzato dal Parlamento il 20 gennaio 2021, a copertura finanziaria delle misure in tema di congedo parentale e di bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*.

L'articolo 4, infine, dispone sull'**entrata in vigore** del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 13 marzo 2021.

¹¹ Di cui all'art. 54-*bis* del D.L. 50/2017.

¹² Di cui all'art. 1, c. 355, della L. 232/2016.

Iter

Prima lettura Camera [AC 2945](#)

Prima lettura Senato [AS 2191](#)

[Legge 6 maggio 2021, n. 61](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

[Testo del D-L 13 marzo 2021, n. 30, con aggiornamenti](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	0 (0%)	18 (100%)	0 (0%)
FI	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	13 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	87 (98,9%)	1 (1,1%)	0 (0%)
LEU	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	113 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	7 (63,6%)	1 (9,1%)	3 (27,3%)
PD	57 (100%)	0 (0%)	0 (0%)